

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

94° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per la difesa del mare» (3183),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> .	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CORLEONE (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	4, 9, 10 e <i>passim</i>
CUTRERA (<i>PSI</i>)	14
FACCHIANO, <i>ministro della marina mercantile</i> .	3, 5, 9 e <i>passim</i>
GOLFARI (<i>DC</i>)	3
TORNATI (<i>Com.-PDS</i>)	3, 13

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per la difesa del mare» (3183), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per la difesa del mare», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. Ricordo che in quella seduta ho svolto la relazione introduttiva ed alcuni senatori sono intervenuti in discussione generale.

Comunico che questa mattina la Commissione bilancio, programmazione economica ci ha trasmesso il seguente parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, osserva che l'articolo 7, sulla base delle osservazioni del Tesoro, fornisce il presupposto per una gestione in deroga all'ordinamento contabile. Nell'articolo 8 si dà una sanatoria per un appalto le cui procedure sono in avanzata fase di esecuzione, nonostante mancassero i presupposti di natura finanziaria.

Invita poi il Ministro a non utilizzare la procedura eccezionale se non nei casi di effettiva urgenza e di attenersi strettamente alle indicazioni del Consiglio di Stato sull'appalto in corso.

Solo in considerazione dell'impossibilità di modificare il disegno di legge prima della chiusura della Legislatura, la Commissione non solleva obiezioni qualificate con riferimenti all'articolo 40 del Regolamento e affida alla Commissione di merito la valutazione circa l'opportunità di varare un provvedimento in queste condizioni».

Per maggiore comprensione, do lettura dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, relativo alla costruzione di impianti: «Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge».

L'articolo si riferisce ai due impianti che devono essere realizzati rispettivamente nei porti di Trieste e di Livorno, dove saranno trattati tutti gli scarichi delle navi, ossia le cosiddette morchie e le acque di zavorra e di lavaggio. Tali impianti devono essere costruiti secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame sulle valutazioni di impatto ambientale. Questa procedura, a mio avviso, non significa propriamente «in deroga all'ordinamento contabile» come afferma il parere. Come ho fatto presente questa mattina ai colleghi

della 5^a Commissione permanente, con molta probabilità la nota del Ministero del tesoro si riferiva ad una precedente versione del disegno di legge, laddove si specificava testualmente, in fine di articolo, «anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge»: non a caso quella nota faceva riferimento all'articolo 6, perchè l'attuale articolo 7 nella precedente versione era l'articolo 6. Questa specificazione era chiaramente inaccettabile ed è stata soppressa nell'attuale stesura del provvedimento.

Al di là di questo, devo rilevare che l'Ispettorato per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile è inquadrato anche nel Ministero per la protezione civile e quindi automaticamente si applicano le relative disposizioni.

GOLFARI. In che senso è inquadrato?

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Fa parte dell'organizzazione della protezione civile etcon la legge che il Senato ha licenziato qualche giorno fa e che questa mattina è passata alla Camera, rientra nel servizio nazionale di protezione civile.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il riferimento della 5^a Commissione permanente non mi sembra quindi del tutto pertinente.

Per quanto invece riguarda il secondo comma dell'articolo 8, la norma stabilisce: «Per le finalità... concernenti il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attività di ricerca e soccorso, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui». Da quanto risulta alla 5^a Commissione permanente, questo appalto è stato svolto – se non sbaglio nel 1991 e comunque precedentemente alla gestione dell'attuale Ministro ed è stato bloccato non per vizi di forma, ma semplicemente per mancanza di copertura, cui provvede appunto il provvedimento in esame.

TORNATI. La mancata copertura è un vizio di forma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi riferivo alle modalità dell'appalto. Le spiegazioni fornite sul parere si connettono al fatto che il disegno di legge in esame era stato concepito come una semplice leggina di finanziamento; si pensava quindi che avrebbe avuto un *iter* molto celere, ma questo è stato molto ritardato per l'inserimento di altri contenuti. Se si rifacesse l'appalto, al di là dell'ulteriore ritardo per le operazioni che potrebbero rendersi necessarie, indubbiamente si aprirebbe un contenzioso tra la ditta risultata aggiudicataria ed il nuovo eventuale vincitore; inoltre, nelle more della soluzione, non si potrebbero indire altri appalti. In buona sostanza, al di là di questa argomentazione tecnica, come ho già detto ieri sera, la Commissione si trova a dover fare una valutazione in ordine ad una legge che ha indubbiamente un grande significato ambientale, sia per la possibilità di far fronte alle emergenze che dovessero verificarsi, sia per il profilo dell'estensione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale

per opere di grande interesse. Non starò a ripetere quanto già detto ieri sera. Ritengo comunque, circa il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, con l'invito al Ministro a non utilizzare le procedure eccezionali se non in casi di effettiva urgenza, che questo impegno potrebbe essere reso più solenne attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno.

Quale relatore, credo che si possa senz'altro procedere all'approvazione del presente disegno di legge, e del resto in tal senso si sono pronunziati i rappresentanti dei vari Gruppi in sede di discussione generale.

CORLEONE. Signor Presidente, mi sembra che ci troviamo in una condizione assai difficile. Come ho già avuto modo di dire in alcune occasioni, la 5^a Commissione permanente, esercita molto spesso la sua attività nel trovare le pagliuzze, quando poi di fronte a vere e proprie travi lascia correre; in questa occasione ha apportato un'ulteriore variante, ha cioè segnalato qualcosa su cui vi sono gravi perplessità rimettendo tuttavia la questione alla Commissione di merito affinché decida.

Mi sembra che questo, per una Commissione-filtro come essa è, sia un gioco a scarica barile difficilmente accettabile. Infatti, se esistono delle regole da rispettare, la 5^a Commissione permanente deve farle valere. È evidente che la Commissione di merito guarda la sostanza delle cose, ma poichè in determinati argomenti la forma viene ad essere sostanza noi ci troviamo ora in una grave situazione.

In particolare, mi sembra che abbiamo di fronte due problemi. Il primo è di trasparenza e riguarda non già il ministro Facchiano bensì una vicenda precedente: l'appalto alla società Castalia è stato fatto in mancanza di una copertura di legge e finanziaria. La conseguenza di ciò - ed è questo il secondo problema - è che non solo salviamo tale appalto condotto in quel modo abnorme, ma che con l'articolo 7 non mettiamo in gioco la valutazione di impatto ambientale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 7 si dice: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge», il quale prevede per l'appunto che le opere aggiuntive devono essere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale.

CORLEONE. Mantengo comunque le mie perplessità sul fatto che venga fatta una deroga rispetto ad un appalto condotto con procedure che non mi sento di avallare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Desidero confermare quanto precedentemente detto. Per quanto concerne l'intervento del senatore Corleone devo far rilevare che quello del Parlamento è uno strano modo di procedere, giacchè votiamo l'appartenenza di questo servizio per la difesa del mare all'ispettorato centrale in coordinamento con il Ministero della protezione civile e quindi riconosciamo che deve adottare procedure di urgenza che tuttavia poi disconosciamo. Si tratta allora di compiere una scelta.

Comunque, ritengo che le istanze emerse dal dibattito possano trovare accoglimento nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,
nell'esame del disegno di legge n. 3183 e tenuto conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, alla luce della legge sul Servizio nazionale della protezione civile,

impegna il Governo:

a rispettare, nella realizzazione degli impianti necessari per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi, le vigenti norme e procedure di contabilità generale dello Stato, nonchè le disposizioni comunitarie in materia; a farsi promotore di adeguate iniziative volte all'abrogazione dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 ed in particolare del Comitato ivi previsto».

0/3183/1/13

IL RELATORE

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Ricordo che il disegno di legge in esame era stato presentato dal Governo in una forma notevolmente più snella, appesantita poi in sede di esame presso la Camera dei deputati: quest'ultima ha oggi approvato la legge sul servizio nazionale della protezione civile, la cui organizzazione è quindi parte dell'ordinamento giuridico e può costituire un elemento di coordinamento con gli interventi per la difesa del mare.

Esprimo poi parere favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3183/1/13, da me presentato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

(Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero)

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri:

- a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
- b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a);
- d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre

attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato articolo 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.

È approvato.

Art. 2.

(Competenze del Ministro della marina mercantile)

1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:

a) emana direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema, coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

È approvato.

Art. 3.

(Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi)

1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, è fatto inoltre divieto, nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale, di trasferire le morchie e le acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 979 del 1982.

2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, è costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonchè gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.

3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, è istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo è versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.

4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, di avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.

5. Il contributo di riciclo può essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.

6. Per il primo quinquennio di attività del consorzio, gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

7. Il consorzio ha personalità giuridica, non ha fini di lucro e può essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.

8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la composizione del consorzio e le norme per il suo funzionamento.

9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi.

10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.

11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere in fine le parole: «con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione».

3.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 8 della legge 21 dicembre 1982, n. 979, è abrogato».

3.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

CORLEONE. Il primo emendamento concerne il contributo di riciclo e tende ad aggiungere un diritto di rivalsa anche durante le fasi successive della commercializzazione.

Il secondo emendamento tende ad aggiungere un articolo che prevede l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1982, n. 979, sulla difesa del mare.

Mi pare che questo articolo 8 debba essere abrogato perchè attiene alla semplificazione delle procedure; infatti i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori possono essere approvati senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Non riesco a capire le affermazioni del presidente Pagni nonchè come sia possibile approvare norme eccezionali velocemente quando non ci sia un accordo tra le parti su questa materia. In effetti all'articolo 1 si approva la valutazione di impatto ambientale, mentre in questo caso sopravvive una norma che si pone in contrasto con esso. Per tanto l'emendamento prevede la soppressione di quell'articolo 8: altrimenti si avrebbe da una parte una richiesta di valutazione di impatto ambientale che pone delle procedure mentre dall'altra si avrebbe quest'altro tipo di normativa. Questo è dunque il significato del mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Vorrei intervenire brevemente, quale relatore, in merito all'emendamento 3.1. A mio avviso, infatti, questo emendamento è estremamente logico perchè se dobbiamo fornire i mezzi necessari per il finanziamento del consorzio, sarebbe meglio inserirli come mezzi aggiuntivi che potrebbero essere utilizzati in questo senso.

Purtroppo, però, devo far riferimento allo stato di necessità in cui ci troviamo e quindi ogni emendamento significherebbe di fatto la caduta della legge e pertanto automaticamente avremmo motivi ben maggiori per non approvare questa legge. Per questo motivo pregherei il senatore Corleone di ritirare il suo emendamento per non creare imbarazzo alla Commissione; in caso contrario il parere dovrà essere contrario.

Del resto, l'ordine del giorno approvato prende in considerazione questo problema, mentre per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 3.0.1, la questione è più delicata. Si tratta di un emendamento estremamente logico in quanto, come ha fatto osservare il senatore Corleone, da un lato introduciamo la procedura di impatto ambientale, che presuppone dei tempi non brevi, dall'altro con questo articolo e con l'altro che vogliamo abrogare si cerca di snellire le procedure; è pertanto, una contraddizione in termini.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Ho già avuto modo di dire che il Governo aveva presentato un disegno di legge semplicissimo su questa materia, perchè riteneva che la difesa del mare fosse un argomento così importante da non poter essere trattato con approssimazione. Purtroppo l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha insistito su alcuni punti respingendo, tra l'altro, anche alcuni emendamenti presentati dal Governo.

Purtroppo oggi mi trovo nella triste condizione di dover respingere anche gli emendamenti che accetterei pur di assicurare l'approvazione di questa legge la cui importanza è evidente a tutti in quanto dall'aprile scorso è venuta meno la convenzione riguardante la difesa del mare. I rischi a cui si esponiamo sono notevoli perchè le risorse se che erano state messe a disposizione nella precedente finanziaria purtroppo non sono state utilizzate proprio perchè il Parlamento non è riuscito in tempi brevi a prendere una decisione al riguardo. Questa legge va comunque rivista non appena verrà inaugurata la nuova Legislatura: così com'è costituisce un intralcio nell'affrontare con tempestività i rischi e non prevede quelle misure di trasparenza che invece devono esserci in una materia così importante. Per questo motivo mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal senatore Corleone nonché all'emendamento aggiuntivo 3.0.1 perchè quel comitato *ex* articolo 8 è una vera iattura. Questo comitato deve essere abrogato subito anche perchè, dal momento che è competente il Consiglio di Stato, non si capisce perchè sia stato originariamente istituito. È in realtà un comitato che invece di semplificare la procedura la rende più difficile e inoltre non decide niente come si è dimostrato nell'occasione in cui si è dovuto interpellare il Consiglio di Stato per questioni di competenza. Pertanto mi trovo d'accordo con il presidente Pagani nella richiesta di invitare il senatore Corleone a ritirare questi emendamenti.

CORLEONE. Accetto l'invito del relatore e del Governo e ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, avendone il relatore parzialmente recepito il contenuto nell'ordine del giorno approvato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, il cui testo è il seguente:

Art. 4.

(Mutamento della denominazione dell'ICRAP)

1. In relazione alle finalità della presente legge ed alle attività di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) muta la propria denominazione in «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione)

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce la struttura, le funzioni e le modalità operative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all'articolo 3, il quale assume i relativi costi di istituzione e di gestione.

2. L'unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle Amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonché di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per il controllo dell'eutrofizzazione, nonché per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

5.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI

L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il Consorzio obbligatorio, di cui al comma 2 dell'articolo 3, stabilisce mediante convenzione in funzionamento, la composizione ed i costi delle ricerche e dei servizi prestati dall'unità di gestione».

5.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI

CORLEONE. Gli emendamenti 5.1 e 5.1 si illustrano da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono contrario a questi emendamenti.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Anche il governo è contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Unità di crisi)

1. Presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, è istituita un'unità di crisi con le seguenti attribuzioni:

a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;

c) la determinazione di criteri e modalità per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.

2. L'unità di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare.

3. Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, è integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento aggiuntivo 6.0.1:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Obbligo di denuncia)

1. Gli armatori di navi ed i proprietari di aeroplani e piattaforme sono obbligati a denunciare immediatamente al Ministero della marina mercantile, con il mezzo di comunicazione più celere, ogni incidente in mare o situazione di pericolo che si verifichino entro le 50 miglia marine dalla linea di costa italiana e che comporti o possa comportare lo sversamento di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il ritardo nella trasmissione della denuncia di cui al comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pari al danno ambientale provocato ed ai costi necessari per tutte le operazioni di disinquinamento; la sanzione amministrativa è irrogata dal Ministro dell'ambiente e può essere determinata in via provvisoria, salvo conguaglio.

3. L'omissione della denuncia di cui al comma 1 comporta, oltre all'erogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, anche l'arresto da uno a cinque anni se dall'incidente è derivato un grave danno all'ambiente marino, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro della nave salvo che l'armatore non versi una cauzione o rilasci una fideiussione di importo pari al costo presuntivo delle operazioni di disinquinamento e di ripristino ambientale».

6.0.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

CORLEONE. Si riferisce all'obbligo di denuncia delle situazione pericolose.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Esiste già questo obbligo di denuncia (non so se con le medesime prescrizioni di cui all'articolo aggiuntivo), che però non viene osservato.

CORLEONE. Credo che l'articolo aggiuntivo si differenzi rispetto alle norme vigenti per quanto riguarda le prescrizioni e le sanzioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Il Governo è contrario per i motivi prima esposti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Costruzione di impianti)

1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in materia» fino alla fine.

7.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

Sostituire le parole da: «in materia» fino alla fine con le altre: «applicando inoltre la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 1».

7.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, TEODORI, POLLICE

CORLEONE. L'emendamento 7.1 risolverebbe ogni problema, perchè tende a sopprimere l'intero articolo 7. Qualora la Commissione non fosse d'accordo, abbiamo presentato due emendamenti, il primo soppressivo della seconda parte dell'articolo, dalle parole «in materia» alla fine, ed il secondo tendente a sostituire la suddetta seconda parte dell'articolo con il richiamo esplicito alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 1.

TORNATI. Signor Presidente, l'articolo 7 si riferisce all'attività ordinaria di protezione civile, che non implica procedure derogatorie. Forse specificando meglio la norma in tal senso, si eviterebbero le ambiguità che sono state evidenziate dalla Commissione bilancio.

CUTRERA. Signor Presidente, terrei a precisare, con riferimento al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, che mentre la disposizione contenuta nell'articolo 7 sembra effettivamente prevedere una sanatoria per le attività contrattuali precedentemente svolte, cioè svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge, per il futuro,

ovvero dalla data di approvazione del provvedimento, non sembra che questa disposizione possa costituire presupposto per una gestione in deroga all'ordinamento contabile.

Infatti nella nuova legge sulla protezione civile i limiti della deroga all'ordinamento contabile sono riferiti soltanto ad ipotesi predeterminate di urgenza, legate a dichiarazioni di stato di calamità naturale espresse dal Consiglio dei Ministri su proposte del Ministro della protezione civile. Si tratta di un meccanismo che garantisce l'applicazione della legge per il futuro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

Desidero inoltre precisare che la terminologia contenuta nell'articolo è stata introdotta su iniziativa dell'8^a Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

CORLEONE. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, ripartiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernenti il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attività di ricerca e

soccorso, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.

3. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonché di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti della medesima natura, già realizzati con fondi resi disponibili da altre Amministrazioni, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per la difesa del mare».

5. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione, si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e degli istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.

CORLEONE. Vorrei avere un chiarimento dal Governo. Il comma 3 recita: «...già realizzati con fondi resi disponibili da altre Amministrazioni». Che cosa significa?

FACCHAINO, *ministro per la marina mercantile*. Non sono in grado di fornire chiarimenti giacchè la norma è stata introdotta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA